SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 118**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 maggio 1988, n. 159.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Al titolo sono aggiunte, in fine, le parole: «e disposizioni per i fondi per la protezione civile».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Per il rimborso alla regione Lombardia delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa regione e dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni compresi nelle medesime province, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 207 miliardi».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Al fine di assicurare il superamento della fase critica dell'emergenza nella regione Lombardia è autorizzata la spesa di lire 327 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che è integrato della somma di pari importo per l'anno 1988.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la ripartizione della somma prevista dal comma 1 tra la regione Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonché i comuni e le comunità montane, compresi nelle province stesse, colpiti dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

3. La ripartizione dovrà essere disposta, nei limiti massimi di lire 25 miliardi, 25 miliardi, 10 miliardi e 230 miliardi, per finanziare il compimento delle opere di consolidamento del suolo, idrauliche, igieniche, urbane, acquedottistiche e di viabilità provinciale e comunale, rispettivamente nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio. Alla regione Lombardia sono inoltre assegnate una somma non superiore a lire 6 miliardi per il completamento dello svaso del lago di Val di Pola, una somma non superiore a lire 16 miliardi per il completamento di opere igieniche extra-urbane ed una somma non superiore a lire 15 miliardi per il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto).

4. Nell'utilizzazione dei finanziamenti previsti nel presente articolo dovrà essere data priorità alle opere di carattere idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della incolumità delle popolazioni e della integrità dei centri abitati.

5. La somma indicata nel comma 1 non può essere utilizzata per il finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione idraulica previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

6. Il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto) sarà effettuato in conformità alle norme ordinarie vigenti e ad esso si applica la valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo da parte del comitato istituito dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 miliardi, 8 miliardi e 20 miliardi, a carico del fondo per la protezione civile. A tale fine il fondo medesimo per il 1988 è integrato della somma di lire 66 miliardi».

All'articolo 4:

al comma 1, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «20 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «5 miliardi»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al riparto della somma indicata nel comma 1».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. L'erogazione dei fondi previsti dagli articoli da 1 a 4 è disposta sulla base di specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome interessate. Il presidente della regione, della provincia autonoma e della giunta provinciale nonché il sindaco dovranno attestare, ciascuno per gli interventi di competenza della rispettiva amministrazione, il rapporto di causalità tra gli interventi medesimi, effettuati o da effettuare, e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

2. Le regioni o province autonome interessate dovranno altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze relative alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste e ad altre calamità, nonché alle attività connesse, il fondo per la protezione civile è integrato per l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. — 1. Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato, relativamente agli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988.

2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 745 miliardi, si provvede, quanto a lire 605 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando per lire 258 miliardi l'accantonamento "Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987" e per lire 347 miliardi l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 140 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Le tabelle A, B, B-I, B-II e C sono soppresse.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 20 giugno 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 950):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (GASPARI) il 22 marzo 1988.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 22 marzo 1988, con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 marzo 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 marzo 1988.

Esaminato dalla 13ª commissione il 7, 19 e 27 aprile 1988.

Esaminato in aula e approvato il 29 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2656):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 maggio 1988 con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 maggio 1988.

Esaminato dalla VIII commissione l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1988.

88G0226

LEGGE 20 maggio 1988, n. 160.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «commi 11 e 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 11, 12 e 13»;

al comma 3, sono premesse le parole: «A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unità.

1-*ter*. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché della entità di eccedenza del personale.

1-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è disposta» *sono aggiunte le seguenti:* «, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

"56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990"».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti".

4-*ter*. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della

legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.

4-*quater*. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quinquies*. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.

4-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 3»;

al comma 3, dopo le parole: «istituiti nel suo ambito» *sono aggiunte le seguenti:* «sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera *a)*,»; *e le parole:* «commi 4, 5 e 6» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 4 e 5»;

al comma 4, la lettera a) *è sostituta dalla seguente:*

«*a)* stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica»;

al comma 8, le parole: «o da persona da lui delegata» *sono sostituite dalle seguenti:* «o da un sottosegretario di Stato da lui delegato»;

al comma 10, le parole: «540 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «533 miliardi».

All'articolo 7:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria»;

al comma 4, nel primo e nel terzo periodo, le parole: «a tempo determinato» *sono soppresse;*

al comma 5, le parole: «31 maggio 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1988»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno"».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis*. — 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.

2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.

3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è dovuto anche dalle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di mille dipendenti»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Sono abrogati la lettera *a)* del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2-*bis*. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: "Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni"»;

al comma 7, le parole: «a quello previsto al comma 1, calcolato sull'»; *sono sostituite dalle seguenti:* «al 7 per cento dell'»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988»;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da

adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione publica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266»;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1»;

al comma 4, secondo periodo, le parole da: «e la consistenza dello stesso» *fino a:* «legge di approvazione del bilancio» *sono soppresse;*

al comma 5, le parole: «comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 4»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8, ad eccezione dell'articolo 1..

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigili:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 24 giugno 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2498):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (FORMICA) il 22 marzo 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 22 marzo 1988, con parere delle commissioni I, III, V, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 marzo 1988.

Esaminato dalla XI commissione il 23 marzo 1988 e 29 aprile 1988.

Esaminato in aula il 10 maggio 1988 e approvato l'11 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1030):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 14 maggio 1988 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 maggio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 maggio 1988.

Esaminato dalla 11ª commissione il 19 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 1988.

88G0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1988, n. 161.

Norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi didattici per la scuola primaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1987, n. 204, con il quale sono state approvate le specifiche ed autonome attività d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1955, n. 1388 e in data 19 ottobre 1959, n. 1003, relativi a norme e avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1986, n. 300, relativo alle nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le classi prime e seconde;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Le norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1955, n. 1388, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1959, n. 1003, sono sostituite, per la parte relativa all'insegnamento della religione cattolica, dalle norme ed avvertenze annesse al presente decreto e vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le nuove norme ed avvertenze entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1989-90.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1988
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 385

NORME ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE.

COMPILAZIONE

I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari devono essere compilati in aderenza agli obiettivi educativi ed ai contenuti tematici stabiliti per le «Specifiche ed autonome attività d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari» approvate con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 1987, n. 204.

I libri si articolano in due distinti volumi, ciascuno con il nome dell'autore o degli autori associati, e titolo unico: il primo volume è destinato alle classi prima e seconda, il secondo alle classi terza, quarta e quinta.

REALIZZAZIONE TECNICA

La realizzazione tecnica dei libri (illustrazioni, caratteri e forma di stampa, confezionatura) deve adeguarsi alle avvertenze vigenti per i testi destinati rispettivamente alla prima e seconda classe ed alla terza, quarta e quinta classe.

NUMERO DELLE PAGINE

Il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio, indice, tavole, cartine compresi) è il seguente:

prima e seconda classe .... pagine 32
terza, quarta e quinta classe .... pagine 128

Non è consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88G0221

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (settennali), 1° giugno 1984 (settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 18 dicembre 1985 (quinquennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1988 e scadenza nel mese di dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1988 e scadenza nel mese di dicembre 1988;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984, n. 321077 del 7 dicembre 1985 e n. 429875 del 27 novembre 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1988, è determinato nella misura:

del 5,55% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,30% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,05% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 8;

del 4,85% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,55% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 939.747.500.000, così ripartite:

di L. 138.750.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di L. 34.500.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

di L. 328.250.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

di L. 72.750.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985;

di L. 55.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2205

DECRETO 17 maggio 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali), 18 giugno 1986 (settennali), 1° giugno 1987 (decennali), 22 giugno 1987 (quadriennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1988 e scadenza nel mese di giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 giugno 1986, convertibili, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 990.855.000.000;

n. 427102/66-AU-136 del 25 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

n. 427318/66-AU-137 del 6 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1987, recante un'emissione di CTS quadriennali con godimento 22 giugno 1987, per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 maggio 1985, del 26 maggio 1986, del 25 maggio 1987 e del 6 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente le date di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1988 e scadenza nel mese di giugno 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985, n. 623322 del 26 maggio 1986, n. 427102 del 25 maggio 1987 e n. 427318 del 6 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623531 dell'11 giugno 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1989, è determinato nella misura:

del 9,80% per i CCT decennali 1° giugno 1985, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 10,05% per i CCT decennali 1° giugno 1986, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

del 9,80% per i CCT settennali 18 giugno 1986, emessi per L. 990.855.000.000, cedola n. 3;

del 10,80% per i CCT decennali 1° giugno 1987, emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 2;

del 5% per i CTS quadriennali 22 giugno 1987, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 2;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.042.793.790.000, così ripartite:

di L. 490.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;

di L. 251.250.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;

di L. 97.103.790.000 per i CCT settennali 18 giugno 1986;

di L. 154.440.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987;

di L. 50.000.000.000 per i CTS quadriennali 22 giugno 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2206

DECRETO 18 maggio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 maggio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 agosto 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1988
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 233

88A2202

DECRETO 18 maggio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 maggio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 novembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1988
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 234

88A2203

DECRETO 18 maggio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 maggio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 maggio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 90,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1988
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 235

88A2204

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1988.

Istituzione di marche per atti giudiziari da L. 12.000, L. 18.000, L. 21.000 e L. 42.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, nella legge 21 novembre 1987, n. 477, in base al quale l'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di L. 12.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 21.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale;

Considerato che, in esecuzione della predetta legge 21 novembre 1987, n. 477, occorre istituire nuovi tipi di marche per atti giudiziari e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite marche per atti giudiziari nei seguenti valori:
L. 12.000, L. 18.000, L. 21.000 e L. 42.000.

Art. 2.

Le marche di cui all'articolo precedente sono stampate in calcografia a due colori, su carta bianca, liscia filigranata in chiaro, nel formato carta di mm 30 × 48 e nel formato stampa mm 26 × 44,5.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli.

La vignetta, comune a tutti i valori, che si staglia sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un contorno scuro, consta di un pannello centrale nella cui parte alta è posto il simbolo della bilancia, al centro la dizione «MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI» in carattere romano contornato in chiaro, in basso la doppia dizione del valore numerico della marca preceduto dalla parola «LIRE», e dallo stesso valore in lettere posto tra parentesi in carattere bastone: il tutto sopra un fondo che degrada dallo scuro al chiaro verso l'alto.

Il pannello è circoscritto su tre lati da una cornice realizzata con un motivo bianco-linea ripetuto; alla base una formella rettangolare destinata a ricevere la serie e la numerazione.

La serie e il numero sono stampati tipograficamente in nero.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

valore da L. 12.000 azzurro intenso e bruno seppia;

valore da L. 18.000 verde e rosso carminio;

valore da L. 21.000 viola e verde smeraldo;

valore da L. 42.000 rosso porpora e azzurro intenso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2199

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 marzo 1988.

Definizione delle caratteristiche e contenuti dei prospetti e delle dichiarazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché il ripiano dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché il ripiano dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 382 del 1987 che dispone che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione da assumersi dalle regioni e province autonome, relativo all'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente per l'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da predisporsi con deliberazioni dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e dei consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università che erogano assistenza sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 relativo all'ammontare complessivo della spesa sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, da assumersi dalle regioni e province autonome, sono definiti nell'allegato modello *A*.

Art. 2.

Le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 382/1987, concernente l'accertamento delle spese e delle entrate relative alla competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, sono definiti nell'allegato modello *B* per quanto attiene alle unità sanitarie locali ed agli enti ospedalieri non ancora trasferiti alle stesse, e nell'allegato modello *C* per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, per i policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e province autonome nel caso di conto di gestione separato da quello delle unità sanitarie locali, nonché per l'ospedale Galliera di Genova.

Le dichiarazioni di accertamento delle entrate e delle spese per attività svolte dalle regioni e province autonome nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali a norma dell'art. 27, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, devono essere redatte conformemente all'allegato modello *B1*.

Art. 3.

I modelli *A, B, B1* e *C* di cui ai precedenti articoli fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
AMATO

Modello A: prospetto regionale o provinciale

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI..................................

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO........., PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N.RO ....DEL........, ESECUTIVO IL..........., DI CUI AL COMMA 1°, ART.1, DEL DL 19 SETTEMBRE 1987, N.382, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N.456.

(in migliaia di lire)

E N T R A T A	accertate nel bilancio 19.... (a)	accertate nei bilanci successivi (b)	TOTALE (a+b) (c)	destinate finanziamento spese in capitale (d)	TOTALE (c-d) (e)
1. entrate accertate ex comma 1°, lett a), art.1 DL. 382/87, convertito in L.456/87 (1)	______	______	______	XXXXXXXXXXXXXXXX	______
2. entrate accertate ex comma 1°, lett b), art.1 DL. 382/87, convertito in L.456/87 (2)	______	XXXXXXXXXXXXXXXX	______	______	______
3. entrate accertate ex comma 1°, lett c), art.1 DL. 382/87, convertito in L.456/87	______ (3)	XXXXXXXXXXXXXXXX	______	______ (4)	______
TOTALE	______	______	______	______	______

S P E S A

	Impegnate
Spese correnti, necessarie per l'erogazione dei livelli di assistenza previsti dall'art.3 del DL. 30 dicembre 1979, n.663, convertito in L. 29 febbraio 1980, n.33 (5)	______

R I A S S U N T O

Entrate accertate (totale colonna e)	______
Spese impegnate	______
AVANZO/DISAVANZO	______

SPECIFICAZIONE DEL DISAVANZO (3° comma, art.1, DL.382/87, convertito con L.456/87)

1. variazioni nel prezzo dei fattori e dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria	
2. imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n.348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino gia' applicati nei precedenti esercizi	

N O T E

1. Devono essere indicate le somme risultanti dalle poste iscritte nel bilancio della regione o provincia autonoma, nella parte entrata, a titolo di fondo sanitario, finalizzate alla spesa corrente. L'importo corrisponde al totale assegnato dal CIPE per il relativo esercizio, al netto della quote a destinazione vincolata.

2. Devono essere indicate le somme destinate dalla regione o provincia autonoma, in via diretta ed indiretta, al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, nella misura stabilita per l'anno 1988. Tali somme devono essere obbligatoriamente indicate anche se eventualmente non iscritte nei rispettivi bilanci regionali o provinciali.

3. Sommatoria di colonna 1 dei codici da 016 a 025, semprechè finalizzate a spese per attività sanitarie, e da 028 a 061, Entrate, parti 2, 3 e 4 del modello B, e dei codici 504, 505 e 506, Entrata, parte 1, del modello C.

4. Sommatoria di colonna 3 dei codici da 028 a 058, Entrate, parte 3 del modello B, e del codice 505, Entrata, parte 1, del modello C.

5. Sommatoria delle parti:
   col.3 parte 1 -spesa- modelli B
   col.1 parte 3 -spesa- modelli B
   col.3 parte 1 -spesa- modelli B1
   col.1 parte 1 - totale spesa sanitaria modelli C

(modello B: USL, ENTI OSPEDALIERI NON TRASFERITI)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA....................

UNITA' SANITARIA LOCALE.......................

ENTE OSPEDALIERO.............................

ESERCIZIO........... (in migliaia di lire)

ENTRATA

PARTE 1
ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI COMPETENZA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
001	Trasferimenti correnti della regione di appartenenza: per quota fondo sanitario nazionale a destinazione: indistinta	
007	Trasferimenti correnti della regione di appartenenza: per funzioni sub delegate statali	
010	Trasferimenti correnti della regione di appartenenza: per funzioni delegate regionali	
013	Altri trasferimenti della regione di appartenenza	
	TOTALE (I)	

PARTE 2
ENTRATE PER TRASFERIMENTI DAL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (esclusa la regione/provincia autonoma di competenza)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
016	Trasferimenti correnti dei comuni per ripianamento: eventuali disavanzi	
019	Altri trasferimenti correnti dei comuni	
022	Trasferimenti correnti della provincia	
025	Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato (2)	
	TOTALE (II)	

PARTE 3
ENTRATE DIRETTE

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1	accertamenti assegnati alla: spesa corrente col.2	spesa c/capitale col.3
028	Proventi per servizi resi ad enti previdenziali			
031	Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale			
034	Proventi per servizi resi ad altre istituzioni del settore pubblico allargato			
037	Proventi per servizi resi ad imprese ed altre istituzioni di natura privatistica			
040	Proventi per servizi resi a privati paganti			
043	Entrate per interessi attivi			
046	Altre entrate			
049	Concorso da parte del personale nelle spese per vitto: vestiario e alloggio			
052	Azioni di rivalsa			
055	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti			
058	Rimborso da altre amministrazioni di spese relative al: personale dipendente comandato presso di esse			
	TOTALE (III)			

PARTE 4
POSTE CORRETTIVE DI SPESE

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
061	Poste correttive e compensative delle spese	
	TOTALE (IV)	

PARTE 5

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (art.17 legge 22 dicembre 1984, n.887)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1	accertamenti assegnati alla: spesa corrente col.2	spesa c/capitale col.3
004	Trasferimenti correnti della regione di appartenenza per quota del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata			
	TOTALE (V)			

PARTE 6

RIASSUNTO DEGLI ACCERTAMENTI (escluse le entrate a destinazione vincolata - parte 5) (3)	Accertamenti col.1	accertamenti assegnati alla: spesa corrente col.2	spesa c/capitale col.3
P1. ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI COMPETENZA			XXXXXXXXXXXXXXXXX
P2. ENTRATE PER TRASFERIMENTI DAL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (esclusa la regione/provincia autonoma di competenza)			XXXXXXXXXXXXXXXXX
P3. ENTRATE DIRETTE			
P4. POSTE CORRETTIVE DI SPESE			XXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE			
TOTALE DEL TITOLO I E DEL TITOLO II			

S P E S A

PARTE 1
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col.1	Oneri art.4, 1°c. L.456/87(7) col.2	Totale col.3
001	Organi istituzionali			
002	Personale dipendente			
003	Assistenza medico generica convenzionata			
004	Assistenza ostetrica ed infermieristica convenzionata			
005	Assistenza medico specialistica convenzionata interna			
006	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna			
007	Assistenza per prestazioni di diagnostica strumentale in convenzione			
008	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate			
009	Assistenza protesica e riabilitativa in convenzione			
010	Assistenza termale e integrativa diversa in convenzione			
011	Assistenza ospedaliera in istituti scientifici di diritto privato in convenzione			
012	Assistenza ospedaliera in ospedali ecclesiastici classificati convenzionati			
013	Assistenza ospedaliera in case di cura private convenzionate			
014	Servizi presso terzi per formazione, qualificazione professionale, riqualificazione del personale, ricerca scientifica, iniziative di educazione sanitaria(9)			
015	Prodotti farmaceutici, emoderivati,materiali diagnostici e per la profilassi, sieri e vaccini,presidi chirurgici e materiali sanitari, anche per uso veterinario			
016	Altri prodotti, materiali, servizi, energetici, articoli di manutenzione, canoni, fitti reali			
017	Manutenzione ordinaria in appalto			
018	Spese: per il personale religioso, per il personale tirocinante e/o borsista, per le indennita' di docenza			
019	Compartecipazioni sanitarie per attivita'libero professionale svolta nei presidi dell'USL			
020	Altre spese			
	TOTALE (I)			

PARTE 2
USCITE PER TRASFERIMENTI

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col.1
021	Assistenza ospedaliera in Istituti scientifici di diritto pubblico	
022	Assistenza ospedaliera in cliniche universitarie ed istituti universitari di ricovero e cura direttamente convenzionati con le regioni e province autonome	
023	Trasferimenti al fondo sanitario nazionale	
	TOTALE (II)	

PARTE 3
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE

Codice(5)	Voce di spesa	impegni (6) col.1
024	Poste correttive e compensative delle entrate	
	TOTALE (III)	

PARTE 4
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (Art.17 Legge 22 dicembre 1984, n.887)

Codice(5)	Voce di spesa	impegni (6) col.1
025	Spese correnti a destinazione vincolata	
	TOTALE (IV)	

PARTE 5

RIASSUNTO DEGLI IMPEGNI AL NETTO DEGLI IMPEGNI PER SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (parte 4) (8)	impegni (6)
P1. SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)	
P2. USCITE PER TRASFERIMENTI	
P3. POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE	
TOTALE	
TOTALE DEL TITOLO I	

Ai fini e per gli effetti del D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987 n. 456 - capo I, si attesta che le spese contenute nel presente prospetto corrispondono all'assistenza sanitaria erogata secondo i livelli previsti dall'art.5 del D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito con modificazioni nella L.29.2.1980 n. 33 e successive modificazioni. Si attesta, altresi', che i risultati esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio.

IL PRESIDENTE

(firma) ....

(Se USL)	IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Se Ente ospedaliero)	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(firma)	....	....

..............(DATA)..............

N O T E

(1) I numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RND.01 approvati con D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl.Ord.G.U. n.153 del 5.6.1984)

(4) non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai:
- fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine;
- fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente;
- interventi sociali individuati ai sensi del D.P.C.M. 8.8.1985.

(5) Tabella di raffronto tra codici e capitoli del piano dei conti di cui ai R.N.D.01 approvati con il D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl. ord. G.U. n.153 del 5.6.1984)

codice	capitoli di riferimento	codice	capitoli di riferimento
001	1 2 3 4	015	98 101 104 107 110 113
002	8 11 14 17 20 23 26 29 35 37	016	120 123 126 129 132 139 142 145 146 148 155 158 161 164 167 174 177 180
003	42		
004	45		
005	48	017	187 190 193
006	51	018	200 210 216
007	54	019	213
008	57	020	226 229 232 235 238 245 248 251 252 271 273 274 277
009	60		
010	63		
011	69	021	66
012	72	022	78
013	75	023	223
014	85 88 91	024	258

Al codice 025 fanno riferimento tutti i capitoli individuati dai codici dallo 001 allo 020 per quanto riferibili alla specifica destinazione vincolata

(6) Devono essere compresi negli impegni di spesa:

- gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio;
- gli oneri conseguenti alle obbligazioni autorizzate dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'articolo 3, comma 3° della L.456/1987.

Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non fosse stato determinato o determinabile alla data del 19.9.1987

(7) Devono essere indicati, distintamente per ciascun esercizio, gli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni il cui provvedimento amministrativo di approvazione sia intervenuto entro il 31.12.1987, nonchè, per l'anno 1986, quelli conseguenti all'applicazione del contratto di lavoro di cui al D.P.R. 20.5.1987 n.270.

(8) Non devono essere compresi gli impegni relativi alle spese a destinazione vincolata, finanziate con le corrispondenti specifiche entrate. Ove non siano analiticamente individuabili gli impegni per programmi di utilizzo delle quote a destinazione vincolata perchè distribuiti indistintamente nei singoli capitoli di spesa, dovrà essere considerato un importo uguale a quello riportato in entrata. Detto importo dovrà essere portato in detrazione nella voce P1.

(9) Al codice 014, Spesa, Parte 1, vanno indicate le spese non finanziate con le quote a destinazione vincolata.

(modello 01: REGIONI E PROVINCE AUTONOME)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA.....................

ESERCIZIO........... (in migliaia di lire)

E N T R A T A

PARTE 1
ENTRATE A DESTINAZIONE INDISTINTA TRATTENUTE DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
001	Quota F.S.N. a destinazione indistinta trattenuta dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'art.27 comma 5 della Legge 27 dicembre 1983 n.730	
	TOTALE (I)	

PARTE 2
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (art.17 legge 22 dicembre 1984, n.887)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1	accertamenti assegnati alla: spesa corrente col.2	spesa c/capitale col.3
004	Quota F.S.N. a destinazione vincolata trattenuta dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'art.27 comma 5 della Legge 27 dicembre 1983 n.730			
	TOTALE (II)			

S P E S A

PARTE 1

SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col.1	Oneri art.4, 1°c. L.456/87(7) col.2	Totale col.3
002	Personale dipendente dal S.S.N.			
003	Assistenza medico generica convenzionata			
004	Assistenza ostetrica ed infermieristica convenzionata			
005	Assistenza medico specialistica convenzionata interna			
006	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna			
007	Assistenza per prestazioni di diagnostica strumentale in convenzione			
008	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate			
009	Assistenza protesica e riabilitativa in convenzione			
010	Assistenza termale e integrativa diversa in convenzione			
011	Assistenza ospedaliera in istituti scientifici di diritto privato in convenzione			
012	Assistenza ospedaliera in ospedali ecclesiastici classificati convenzionati			
013	Assistenza ospedaliera in case di cura private convenzionate			
014	Servizi presso terzi per formazione, qualificazione professionale, riqualificazione del personale, ricerca scientifica, iniziative di educazione sanitaria(9)			
015	Prodotti farmaceutici, emoderivati, materiali diagnostici e per la profilassi, sieri e vaccini, presidi chirurgici e materiali sanitari, anche per uso veterinario			
016	Altri prodotti, materiali, servizi, energetici, articoli di manutenzione, canoni, fitti reali			
017	Manutenzione ordinaria in appalto			
018	Spese: per il personale religioso, per il personale tirocinante e/o borsista, per le indennita' di docenza			
019	Compartecipazioni sanitarie per attivita' libero professionale svolta nei presidi dell'USL			
020	Altre spese			
	TOTALE (1)			

PARTE 2
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (Art.17 Legge 22 dicembre 1984, N.887)

Codice(5)	Voce di spesa	impegni (6) col.1
025	Spese correnti a destinazione vincolata	
	TOTALE (IV)	

Ai fini e per gli effetti del D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987 n. 456 - capo I, si attesta che le spese contenute nel presente prospetto corrispondono all'assistenza sanitaria erogata secondo i livelli previsti dall'art.5 del D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito con modificazioni nella L. 29.2.1980 n. 33 e successive modificazioni.Si attesta, altresi, che i risultati esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA L' ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'

(firma) ....

..............(DATA)..............

NOTE

(1) I numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RMD.01 approvati con D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl.Ord.G.U. n.153 del 5.6.1984)

(4) non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai:
- fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine;
- fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente;
- interventi sociali individuati ai sensi del D.P.C.M. 8.8.1985.

(5) Tabella di raffronto tra codici e capitoli del piano dei conti di cui ai R.M.D.01 approvati con il D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl. ord. G.U. n.153 del 5.6.1984)

codice	capitoli di riferimento	codice	capitoli di riferimento
001	1 2 3 4	015	98 101 104 107 110 113
002	8 11 14 17 20 23 26 29 35 37	016	120 123 126 129 132 139 142 145 146 148 155 158 161 164 167 174 177 180
003	42		
004	45		
005	48	017	187 190 193
006	51	018	200 210 216
007	54	019	213
008	57	020	226 229 232 235 238 245 248 251 252 271 273 274 277
009	60		
010	63		
011	69	021	66
012	72	022	78
013	75	023	223
014	85 88 91	024	258

Al codice 025 fanno riferimento tutti i capitoli individuati dai codici dallo 001 allo 020 per quanto riferibili alla specifica destinazione vincolata

(6) Devono essere compresi negli impegni di spesa:

- gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio;
- gli oneri conseguenti alle obbligazioni autorizzate dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'articolo 3, comma 3° della L.456/1987.

Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non fosse stato determinato o determinabile alla data del 19.9.1987

(7) Devono essere indicati, distintamente per ciascun esercizio, gli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni il cui provvedimento amministrativo di approvazione sia intervenuto entro il 31.12.1987, nonché, per l'anno 1986, quelli conseguenti all'applicazione del contratto di lavoro di cui al D.P.R. 20.5.1987 n.270.

(9) Al codice 014, Spesa, Parte 1, vanno indicate le spese non finanziate con le quote a destinazione vincolata.

(modello C: IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (*), POLICLINICI UNIVERSITARI -direttamente convenzionati con le regioni e province autonome, in caso di conto di gestione separato da quello della USL - OSPEDALE GALLIERA DI GENOVA)

(in migliaia di lire)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA.............................

IRCCS/POLICLINICO UNIVERSITARIO.......................

ESERCIZIO...........

E N T R A T A

PARTE 1

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1	accertamenti assegnati alla spesa corrente col.2	accertamenti assegnati alla spesa c/capitale col.3
501	Entrate per trasferimenti correnti della USL o regione o provincia autonoma di competenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta per l'assistenza ospedaliera convenzionata			XXXXXXXXXXXXXXXXX
502	Altri trasferimenti dalle USL o regioni o provincie autonome per l'assistenza ospedaliera convenzionata			XXXXXXXXXXXXXXXXX
503	Trasferimenti della USL o regione o provincia autonoma di competenza per eventuale ripianamento disavanzi relativi all'assistenza ospedaliera convenzionata			XXXXXXXXXXXXXXXXX
504	Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato relativi all'assistenza sanitaria convenzionata (2)			XXXXXXXXXXXXXXXXX
505	Entrate dirette, compresi i ticket, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria convenzionata			
506	Poste correttive della spesa riferibile all'assistenza ospedaliera convenzionata			XXXXXXXXXXXXXXXXX
	TOTALE.....................			
507	Entrate per ricerca corrente e finalizzata (art. 32 del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980)			
508	Entrate proprie e da altri soggetti pubblici e privati per la ricerca			
	TOTALE GENERALE...........			

S P E S A

PARTE 1 SPESE CORRENTI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA CON IL SSN (3)

Codice(4)	Voce di spesa	Impegni (5) col.1
901	Organi istituzionali	
902	Personale dipendente	
903	Beni e servizi, anche appaltati	
904	Manutenzioni ordinarie finanziate con entrate correnti di immobili ed attrezzature destinate all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
905	Altre spese per la quota parte destinata all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
906	Eventuali trasferimenti agli enti del SSN	
907	Poste correttive delle entrate riferibili al finanziamento dell'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
	TOTALE SPESE ASSISTENZA SANITARIA....................	
908	Spese per ricerca corrente e finalizzata (art. 32 del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980)	
909	Altre spese per la ricerca	
	TOTALE GENERALE............	

Ai fini e per gli effetti del D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987 n. 456 - capo I, si attesta che i valori esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(firma) ....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(firma) ....

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

....

..............(DATA)..............

N O T E

(*) L'I.N.R.C.A. compilerà il modello per ogni singola sede trasmettendolo alla regione convenzionata.

(1) In ciascuna voce di entrata debbono essere riportate le risultanze consuntive, dei capitoli di entrata, del bilancio dell'ente, omogenei alla voce stessa.

(2) Nel codice 504 deve essere compreso l'eventuale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa sanitaria corrente.

(3) Non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai: fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente.

(4) In ciascuna voce di spesa debbono essere riportate le risultanze consuntive dei capitoli di spesa, del bilancio dell'ente, omogenei alla voce stessa.

(5) Devono essere compresi negli impegni di spesa:
- gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio;
- gli oneri conseguenti alle obbligazioni autorizzate dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'articolo 3, comma 3° del DL.382 1987.
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non sia determinato o determinabile alla data del 19.9.1987.
Nei codici 981, 982 e 983 deve essere considerata solo la quota parte destinata all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN.La quota rimanente deve essere inclusa fra le spese di cui ai codici 988 e 989

88A1957

DECRETO 20 aprile 1988, n. 162.

Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come modificato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 di conversione del decreto stesso concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, che all'art. 4 prevede l'emanazione da parte del Ministro della sanità di un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme del presente decreto si applicano ai coadiuvanti del lavaggio di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 gennaio 1986, n. 7.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto con il termine di coadiuvanti del lavaggio si intendono tutti quei prodotti, sostanze o formulati, che sono impiegati, in aggiunta al detersivo, per migliorare l'efficienza del lavaggio o che comunque sono impiegati in macchine lavatrici.

Art. 3.

1. Ai coadiuvanti del lavaggio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

Art. 4.

1. I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5% in peso espresso come fosforo.

2. Nella formulazione dei coadiuvanti del lavaggio possono essere impiegati, in sostituzione dei composti di fosforo, esclusivamente i seguenti prodotti: citrato di sodio, zeoliti artificiali di tipo A e sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA).

Altri eventuali sostituenti vengono fissati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente.

3. L'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nella formulazione dei coadiuvanti del lavaggio è ammesso con le limitazioni e le prescrizioni fissate dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, datato 15 febbraio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 1986 ed eventuali modifiche ed aggiornamenti.

Art. 5.

1. I produttori di coadiuvanti del lavaggio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente l'elenco delle materie prime utilizzate nei coadiuvanti in produzione all'entrata in vigore del presente decreto; i produttori devono altresì provvedere nel tempo agli opportuni aggiornamenti di detto elenco, comunicando agli stessi Ministeri le eventuali nuove materie prime utilizzate nei coadiuvanti del lavaggio, in concomitanza con la loro messa in produzione. Il Ministero della sanità, anche su indicazione del Ministero dell'ambiente, potrà richiedere ai produttori di coadiuvanti del lavaggio ulteriori informazioni o chiarimenti.

2. Sulle confezioni messe in commercio, unitamente alle indicazioni dei campi d'impiego ed alle istruzioni per l'uso, il produttore deve dichiarare che il prodotto corrisponde a quanto previsto dalla vigente normativa e che l'elenco delle materie prime utilizzate nei coadiuvanti del lavaggio è stato comunicato al Ministero della sanità.

Art. 6.

1. E' concesso un tempo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per l'adeguamento della produzione alla presente normativa. È concesso un ulteriore periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte di coadiuvanti del lavaggio non conformi alle norme del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 667/1985:

«Art. 4. — 1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136.

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio».

Nota all'art. 3:

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 136/83:

«Art. 2. — È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti.

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000».

«Art. 4. — Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti».

Nota all'art. 4:

Si ritiene opportuno trascrivere il testo del D.M. 15 febbraio 1986:

«Art. 1. — Chi intende impiegare il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nella produzione dei preparati per lavare per macchine lavatrici per l'anno 1986 deve essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(Omissis).

Art. 2. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminate le domande e constatato che il quantitativo globalmente richiesto non supera le 2.000 tonnellate o, qualora sia superato tale limite, ripartito il quantitativo di 2.000 tonnellate tra i vari richiedenti sulla base di equi criteri relativi alla produzione ed al mercato, rilascia le relative autorizzazioni indicando nelle stesse il quantitativo di sale sodico nitrilotriacetico (N.T.A.) attribuito.
(Omissis).

Art. 3. — Chi impiega il sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) deve comunicare al Ministero della sanità con cadenza semestrale, il quantitativo di detto prodotto utilizzato e la percentuale utilizzata nei formulati ai fini del piano di monitoraggio, di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come integrato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del decreto stesso».

88G0222

DECRETO 7 maggio 1988.

Autorizzazione all'ospedale Umberto I di Ancona all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Ancona in data 14 maggio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per l'ospedale Umberto I;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Umberto I di Ancona è autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nelle sale operatorie del padiglione chirurgico dell'ospedale Umberto I di Ancona.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Occhipinti prof. Salvatore, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Ancona;

Olivieri prof. Vitale, responsabile della divisione di urologia dell'ospedale Umberto I di Ancona;

Polito prof. Mario, direttore della divisione convenzionata di clinica urologica dell'Università degli studi di Ancona;

Mingolla prof. Franco, aiuto presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Ancona;

Feliciotti prof. Francesco, aiuto presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Ancona;

Belli dott. Antonio, aiuto presso la divisione di urologia dell'ospedale Umberto I di Ancona;

Muzzonigro prof. Giovanni, aiuto presso la divisione convenzionata di clinica urologica dell'Università degli studi di Ancona;

Sagrini dott. David, aiuto presso la divisione convenzionata di clinica urologica dell'Università degli studi di Ancona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2137

DECRETO 7 maggio 1988.

Autorizzazione all'ospedale A. Cardarelli di Napoli all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 40 di Napoli, in data 18 giugno 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 13 ottobre 1987 ed in data 23 dicembre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale A. Cardarelli di Napoli è autorizzato all'espretamento delle attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nelle sale operatorie della XVI divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Angrisani prof. Giuseppe, primario della XVI divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Sorrentino prof. Francesco, primario della divisione di nefrologia e dialisi dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Condurso prof. Riccardo, aiuto presso la VI divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Falcione dott. Romano, aiuto presso la XVI divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Galante dott. Michele, aiuto presso la XVI divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Molino dott. Domenico, aiuto presso la VI divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Borea dott. Giuseppe, aiuto presso la I divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Scoppa dott. Filippo, aiuto presso la divisione di nefrologia e dialisi dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli;

Angrisani dott. Luigi, medico interno presso la XVI divisione di chirurgia generale dell'ospedale A. Cardarelli di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene e pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 40 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2138

DECRETO 9 maggio 1988.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti di origine animale in importazione con esclusione di carni e animali vivi presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Vista la corrispondenza, intercorsa durante il periodo 1979-88 con il consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia «Aeroporto Ronchi dei Legionari» e con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista in particolare l'istanza del 5 febbraio 1988 con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia auspica che l'aeroporto Ronchi dei Legionari sia compreso tra i punti visita dipendenti dall'ufficio veterinario capo circoscrizionale di Gorizia;

Vista la nota del 25 marzo 1988 della direzione circoscrizionale doganale di Monfalcone con la quale il capo circoscrizionale sostiene l'inderogabile necessità che venga istituito presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari il servizio veterinario in forma continuativa e permanente per l'effettuazione dei controlli sanitari sulle merci in importazione;

Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria venga consentita presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi dodici;

Vista la nota del 26 febbraio 1988 con la quale il dirigente dell'ufficio veterinario di confine di Gorizia comunica che le infrastrutture e attrezzature realizzate presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari sono soddisfacenti e che l'ufficio veterinario di confine di Gorizia è in grado di soddisfare le esigenze operative del servizio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto interministeriale del 20 novembre 1970, può essere autorizzata a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1, è affidata, all'ufficio veterinario di confine di Gorizia competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2201

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. L'Italica Dival vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 agosto 1986 della società per azioni L'Italica Dival vita, con sede in Milano, e le successive modifiche in data 5 febbraio 1987, 9 giugno 1987, 5 ottobre 1987 e 30 dicembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 12 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni l'Italica Dival vita, con sede in Milano:

tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa di opzione.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2145

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 agosto 1986 della società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, e le successive modifiche in data 5 febbraio 1987, 9 giugno 1987, 5 ottobre 1987 e 30 dicembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 12 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa di opzione.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2146

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Riunione Adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 agosto 1986 della società per azioni Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, e le successive modifiche in data 5 febbraio 1987, 9 giugno 1987, 1° ottobre 1987 e 30 dicembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 12 febbraio 1988 con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa di opzione.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2147

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei propri dipendenti, oltreché di quelli delle rappresentanze generali per l'Italia della Schweiz assicurazione e della Magdeburger Rechtsschutzversicherungs di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 novembre 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei propri dipendenti oltreché di quelli delle rappresentanze generali per l'Italia della Schweiz assicurazione e della Madgeburger Rechtsschutzversicherungs, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa;

Vista la nota in data 11 febbraio 1988 con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei propri dipendenti oltreché di quelli delle rappresentanze generali per l'Italia della Schweiz assicurazione e della Magdeburger Rechtsschutzversicherungs, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2148

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei propri dipendenti e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1987 della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, e la successiva modifica in data 2 febbraio 1988, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei propri dipendenti e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa;

Vista la nota in data 11 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei propri dipendenti e/o del relativo coniuge di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2149

DECRETO 19 aprile 1988.

Approvazione di condizioni generali di polizza da applicare alle assicurazioni di rendita vitalizia immediata, presentate dalla S.p.a. Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 novembre 1987 della società per azioni Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni generali di polizza da applicare alle assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1988, n. 820628, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni generali di polizza, da applicare alle assicurazioni di rendita vitalizia immediata, presentate dalla società per azioni Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2142

DECRETO 19 aprile 1988.

Approvazione del regolamento della gestione interna denominata «Foriv», in sostituzione degli analoghi riguardanti le gestioni denominate «Foriv» e «Foriv Co.», presentato dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, n. 17394, concernente l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni denominate «Foriv» e «Foriv Co.», presentati dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 gennaio 1988 della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione interna denominata «Foriv» in sostituzione degli analoghi riguardanti le gestioni denominate «Foriv» e «Foriv Co.»;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1988, n. 820818, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo del regolamento della gestione interna denominata «Foriv» presentato dalla società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, in sostituzione degli analoghi riguardanti le gestioni denominate «Foriv» e «Foriv Co.».

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2143

DECRETO 19 aprile 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, regolanti l'emissione, a favore dei coniugi dei dipendenti della predetta società, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 novembre 1987 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, e la successiva modifica in data 22 gennaio 1988, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei coniugi dei dipendenti della predetta società, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa;

Vista la lettera in data 14 marzo 1988, n. 821125, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, regolanti l'emissione, a favore dei coniugi dei dipendenti della predetta società, di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2144

DECRETO 23 aprile 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con la SAI - Società assicuratrice industriale, di contratti collettivi stipulati con il Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale del personale della Banca cattolica del Veneto, presentate dalla S.p.a. Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 gennaio 1988 e la successiva integrazione in data 2 febbraio 1988 della S.p.a. Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e della clausola di adeguamento delle prestazioni garantite da utilizzare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., di un contratto collettivo stipulato, con il Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale del personale della Banca cattolica del Veneto;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1988, n. 820625, con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e della clausola di adeguamento delle prestazioni garantite da utilizzare esclusivamente per l'assunzione, in coassicurazione con la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. di contratti collettivi stipulati con il Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale del personale della Banca cattolica del Veneto, presentate dalla S.p.a. Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona:

1) tariffa n. 71 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) clausola di adeguamento Press - previdenza sociale SAI per contratti collettivi, da applicare alla suindicata tariffa n. 71;

4) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del periodo di differimento della menzionata tariffa n. 71;

5) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita garantita al termine del periodo di differimento dalla citata tariffa n. 71 in una rendita di minore importo pagabili in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia;

6) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita garantita al termine del periodo del differimento dalla citata tariffa n. 71 in una rendita di minore importo pagabili in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia.

Art. 2.

La S.p.a. Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2150

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 maggio 1988.

Programma per la realizzazione di una ulteriore chiesa ed annesse pertinenze al servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. (Ordinanza n. 1462/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa quattromila alloggi nel comune di Pozzuoli, in località Monteruscello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate strutture sociali, e in particolare modo di una ulteriore chiesa con annesse pertinenze;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 7.000.000.000 per la realizzazione di una ulteriore chiesa con annesse pertinenze, al servizio del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo le procedure di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento e alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori, è delegato il capo servizio opere pubbliche del dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2152

ORDINANZA 12 maggio 1988.

Integrazione dell'ordinanza n. 1458/FPC recante proroga dei termini per l'espropriazione nel centro storico del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1463/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza del 5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, che stabilisce il termine di giorni sessanta dall'esecutività dei piani di recupero per l'espropriazione degli edifici ricadenti nei piani stessi;

Vista l'ordinanza n. 1458/FPC del 4 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988;

Vista la nota del 19 aprile 1988, n. 716-*bis*, del comune di Pozzuoli con cui si richiede la proroga dei termini di attuazione delle espropriazioni in argomento;

Considerato che non sono ancora state stabilite le modalità per la corresponsione degli indennizzi per le suddette espropriazioni;

Ravvisata l'opportunità di integrare la proroga concessa con la citata ordinanza n. 1458/FPC di un congruo lasso di tempo per dare modo di determinare tali modalità, al fine di soddisfare le istanze dei proprietari espropriandi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza 5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA, è prorogato di giorni novanta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 maggio 1988 è stato revocato il decreto ministeriale 31 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1988, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Perone-Pacifico Paolo alla sede di Roma.

88A2130

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 60.740.000, dovuto dalla S.r.l. Cartonificio Venditti, con sede in Broccostella (Frosinone), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 24.124.400, dovuto dalla ditta Ferrari Maria, con sede in Pavia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Piacenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 608.892.923, dovuto dalla S.p.a. Ice Snei, con sede in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 59.777.856, dovuto dalla S.r.l. Istituto Teatro Niccolini, con sede in Firenze, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 91.713.600, dovuto dalla S.r.l. Società sportiva Maceratese, con sede in Macerata, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 49.272.000, dovuto dalla ditta Montanaro Vito Nicola, con sede in Martina Franca (Taranto), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 44.704.800, dovuto dalla ditta Russo Maria, con sede in Olbia (Sassari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Sassari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.552.800, dovuto dalla ditta Vagnetti Bruno, con sede in Perugia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 120.473.000, dovuto dalla S.p.a. Sai Valstar, con sede in Milano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A2158

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Unione nazionale profughi invalidi e mutilati civili, in Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1988, registro n. 13 Interno, foglio n. 351, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Unione nazionale profughi invalidi e mutilati civili, in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

88A2160

Riconoscimento di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.20937.XV.I in data 23 marzo 1988 le polveri da caccia denominate:

GM3 punto nero
Prima,

fabbricate dalla società Snia BPD sono riconosciute e classificate nella categoria 1ª, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

88A2161

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «F. Corni» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 53 del 19 gennaio 1988, l'istituto tecnico industriale «F. Corni» di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 30.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Modena per l'acquisto di rete informatizzata elettronica.

88A2162

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili siti nei comuni di S. Pellegrino Terme (Bergamo) e Vercelli, del periziato valore di L. 61.000.000 e beni mobili per un valore di L. 2.118.000, disposta da Clotilde Cordara ved. Messina con testamento pubblico, n. 44922/8428 di repertorio, a rogito dott. Sergio Senini, notaio in Brescia.

88A2185

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana per la ricerca in neurologia infantile, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana per la ricerca in neurologia infantile, in Roma.

88A2163

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Gaetano Fugini* di Erba (Como), fallita il 13 agosto 1986:
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 agosto 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Basfer* di Monza (Milano):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Salt*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio e Solbiate Olona (Varese):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Philco Italia* di Brembate Sopra (Bergamo):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 agosto 1987;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Bergum* di Chignolo d'Isola (Bergamo), fallita il 18 settembre 1985:
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 16 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 15 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Ingersol Rand italiana* di Vignate (Milano):
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 giugno 1987;
pagamento diretto: sì.

7) *S.r.l. Plastak Machinery* di Morazzone (Varese):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

8) *S.r.l. La Nuova Tempra metalli*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 12 giugno 1986:
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 12 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Euroricambi P.L.* di Tavernole sul Mella (Brescia), fallita il 6 giugno 1986:
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 7 giugno 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.n.c. Tecas cavi di Clementi Caterina e C.* di Esodo (Brescia), fallita il 14 marzo 1987:
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Tecnotex* di Binago (Como), fallita il 4 agosto 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Paleari e Figli*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 28 gennaio 1986:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1986: dal 29 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto e Figli*, unità di Manerbio (Brescia) e Vimercate (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986 e 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto e Figli*, unità di Noventa Vicentina (Vicenza):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Eredi Giuseppe Colombo di Colombo Alfredo, Colombo Sebastiano, Tornaghi Maria Luisa* di Passano con Borago (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.a.s. Eredi Giuseppe Colombo di Colombo Alfredo, Colombo Sebastiano, Tornaghi Maria Luisa* di Passano con Borago (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988 (ultima);
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Solaro acciai* di Misinto (Milano), fallita il 18 ottobre 1985:

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 18 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l.Unic Mann* di Pozzo d'Adda (Milano), fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.a.s. Industria confezioni S. Paolo* di S. Paolo (Brescia), fallita il 27 giugno 1987:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.r.l. I.T.C.* di Pieve Porto Morone (Pavia), fallita il 24 ottobre 1985:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 7 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.r.l. Sacelit*, con sede in Milano per i soli stabilimenti di Calusco d'Adda (Bergamo), Volla (Napoli), Senigallia (Ancona), S. Filippo del Mela (Messina) e filiali nazionali, ora *Nuova Sacelit S.r.l.*:

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: riorganizzazione - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 28 settembre 1987 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Milano e stabilimenti in Nerviano (Milano) e Trecate (Novara):

periodo: dal 25 gennaio 1988 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Figli di Antonio Proserpio* di Giussano (Milano):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Arcom*, unità di Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), fallita il 27 febbraio 1987:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successiva proroga.

26) *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri* di Montichiari (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 21 febbraio 1988 (ultima);
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.p.a. Metalstampati Bonomi* di Pian Camuno (Brescia):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Star Club Diffusion*, di Cicognolo (Cremona), fallita il 28 settembre 1985:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Ver-In - Verniciatura industriale*, con sede in Canonica d'Adda e stabilimenti in Canonica d'Adda (Bergamo) e Zingonia (Bergamo), fallita il 1° marzo 1984:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Bertuetti* di Brescia, fallita il 16 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1986: dal 16 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.r.l. Misa* di Bagolino (Brescia), fallita il 21 dicembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *S.r.l. Misa* di Bagolino (Brescia), fallita il 21 dicembre 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

33) *S.r.l. Misa* di Bagolino (Brescia), fallita il 21 dicembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

34) *S.r.l. Bell Cotton* di Bellano (Como), fallita il 29 dicembre 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

35) *S.p.a. Co.Ge.Ca* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

36) *S.p.a. Industrial Habitat*, sede e uffici di Milano:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

37) *S.p.a. Osram* di Milano:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

38) *S.r.l. Cartotecnica padana* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 19 febbraio 1987:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

39) *S.p.a. F.lli Meda* di Vimercate (Milano), fallita il 27 giugno 1985:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

40) *S.p.a. F.lli Meda* di Vimercate (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 giugno 1988 (ultima);
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

41) *S.p.a. Fermeccanica* di Marcaria, frazione di Campitello (Mantova):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

42) *S.r.l. Ri.Ve* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

43) *S.r.l. Ri.Ve* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

44) *S.p.a. P.M.B. Vigevano* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: sì.

45) *S.p.a. P.M.B. Vigevano* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: sì.

46) *Italtel telematica*, limitatamente all'unità di S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 1° agosto 1985 e 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

47) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi R. Ginori*, sede di Vimodrone (Milano) limitatamente alle unità di Milano, S. Cristoforo, Gattinara (Vercelli) e Gaeta (Latina), dal 1° gennaio 1987 è divenuta *Sanitari Pozzi R. Ginori S.p.a.*, compresa la sede centrale di Vimodrone (Milano) e la S.p.a. Finanziaria Pozzi Ginori, direzioni funzionali e servizi centrali di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

48) *Porcellane Richard Ginori*, sede di Vimodrone (Milano) limitatamente agli stabilimenti di Milano-Lambrate e Laveno Ponte (Varese):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

49) *S.p.a. Worthington pompe Italia*, con sede legale in Milano, unità di Desio (Milano), unità di Bussero (Milano), unità di Marcianise (Caserta), filiali di vendita di Milano e Roma, dal 1° luglio 1987 anche l'unità di Agrate (Milano), già della Worthington meccanica incorporata per fusione nella S.p.a. Worthington pompe Italia (gruppo Worthington):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2193

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante il riconoscimento e la classificazione di esplosivi
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1988)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel secondo riconoscimento e classificazione di esplosivi, al secondo rigo, dove è scritto: «.... il detonatore *elettrico* ....», leggasi: «.... il detonatore *elettronico* ....».

88A2165

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.